



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 7 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale del 12.09.2013 - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – U.O. di
Ragusa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il verbale di contestazione de Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Unità Operativa Territoriale di Ragusa del 28.09.2013 redatto dal TdP. Dott. Giovanni CAMPO e TdP Dott. Giuseppe LO DESTRO, presso gli Uffici del Servizio Ispettivo del S.I.A.N. di Ragusa, relativo all'accertamento effettuato in data 12.09.2013, ore 22,10, presso l'esercizio adibito a panineria all'insegna "**PANINERIA ROKY**" sito a Marina di Ragusa in P.zza Malta n.° 3 del quale è titolare il Sig. **VINZI Guglielmo** nato a Roma il 07.06.1967 e residente a Ragusa in C.da Gatto Corbino, s.n..

Atteso che il predetto Sig. VINZI Guglielmo ha violato la disposizione prevista dall'art. 6 comma 2 del Regolamento CE n.° 852/2004, sanzionata ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.Lgs. n.193/2007 per "*non avere effettuato la notifica all'Autorità competente così come previsto dal Reg.Ce n.° 852/04 art. 6, comma 2 Registrazione dell'attività*"(mancata registrazione D.I.A.).

Atteso che in data 08.11.2013, ore 11,00, è stato notificato al trasgressore il sopradetto verbale di contestazione di illecito amministrativo ed è stato inoltre notificato al titolare un ulteriore provvedimento di sospensione dell'attività, disposto dal personale ispettivo accertatore in ottemperanza all'art. 54 lettera e) del Regolamento CE 882/04;

Considerato che da una rilettura del verbale è successivamente emerso un errore formale, per cui si è provveduto alla sua correzione ed in data 15.11.2013, ore 10,30, alla notifica al Sig. VINZI Guglielmo, titolare della "**PANINERIA ROKY**", del nuovo processo verbale di illecito amministrativo e contestuale annullamento del precedente, confermando la sospensione dell'attività di panineria;

Precisato che entrambe le notifiche sono state effettuate presso il domicilio del titolare, a mani dello stesso poiché l'attività stagionale risulta al momento sospesa;

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 3, D. Lgs. n.° 193 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.500,00 a €. 9.000,00, per cui nel verbale veniva indicata somma di €. 3.000,00 da pagare a titolo di oblazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 15.11.2013 ore 10,30, al trasgressore specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la

somma di €. 3.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Ritenuto che il Sig. VINZI Guglielmo non ha presentato scritti difensivi e non è pervenuta nessuna comunicazione attestante l'avvenuto pagamento entro il termine dei 60 giorni, scaduto in data 15.01.2014;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. VINZI Guglielmo, nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

Il trasgressore, pur essendo in possesso delle autorizzazioni sanitarie che ha regolarmente esibito, così come il piano di autocontrollo HACCP e delle schede di monitoraggio regolarmente aggiornate, non ha effettuato la registrazione DIA.

A seguito dell'accertamento lo stesso è stato messo nella condizione di presentare proprie difese, ma non ha inteso avvalersi di tale facoltà presentando scritti difensivi né in sede di constatazione ha inteso fare dichiarazioni spontanee in sua difesa.

Non esistono, pertanto, elementi ostativi alla applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, che prevede l'applicazione della sanzione di importo pari al pagamento in misura ridotta, €. 3.000,00, maggiorato **sino** al 20%.

Ritenuto di poter applicare la maggiorazione nella misura del 5%, pari ad €. 150,00, in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa e del possesso di ogni altra autorizzazione richiesta per legge.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. VINZI Guglielmo, in premessa generalizzato, il pagamento della somma totale di €. 3.150,00 (euro tremilacentocinquanta/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari alla misura ridotta maggiorata del 5%**);

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 3.150,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 3.216,00 (euro tremiladuecentosedici/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione. E’ fatto obbligo di esibire l’attestazione dell’avvenuto pagamento presso l’Ufficio Sanzioni dell’ASP Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell’ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. VINZI GUGLIELMO, nato a Roma il 07.06.1967 e residente a Ragusa in C.da Gatto Corbino s.n., in qualità di titolare dell’esercizio adibito a panineria all’insegna “PANINERIA ROKY” è affisso all’Albo Pretorio dell’ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all’organo accertatore dell’infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell’art. 22 bis della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L’opposizione non interrompe i termini.

L’interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell’articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l’Ufficio Sanzioni dell’ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 20 FEB. 2014

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

IL DIRETTORE SANITARIO
AZIENDALE
Dr Vito Amato